

MARIATERESA SALOMONI  
NOTAIO

Copia  
PER  
1101

REPERTORIO N. 402 RACCOLTA N. 296 =====  
===== ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE =====

===== \*\*\*\*\* =====  
===== REPUBBLICA ITALIANA =====  
===== 29 settembre 2009 =====

Il giorno ventinove  
del mese di settembre  
dell'anno duemilanove.

In Belgioioso, via XX Settembre, 32, nel mio studio.  
Avanti a me dottoressa Mariateresa Salomoni, Notaio residente in Belgioioso ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera,

ed alla presenza dei testimoni signori:  
Torchio Mauro, nato a Santa Cristina e Bissone il 27 dicembre 1961, residente a Santa Cristina e Bissone via Don Bacci, 20;  
Nogarotto Marilù, nata a Latina il 27 marzo 1985, residente a Latina via Congiunte Destre, 80;

testi a me noti ed aventi i requisiti di legge, sono presenti i signori:  
MAGGI ISA, nata a Linarolo (PV) il 10 ottobre 1957, residente a Linarolo, via Po, 42, Codice fiscale: MGG SIA 57R50 E600A;  
SANTAGOSTINO PIER ENRICO, nato a Pavia (PV) il 9 settembre 1949, residente a Linarolo, via Po, 42, Codice fiscale: SNT PNR 49P09 G388R.  
SANTAGOSTINO FEDERICO, nato a Pavia il 10 dicembre 1986, residente a Linarolo, via Cairoli 10, codice fiscale SNT FRC 86T10 G388F;  
lo notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i quali convergono e stipulano quanto segue:

1 - I signori MAGGI ISA, SANTAGOSTINO PIER ENRICO e SANTAGOSTINO FEDERICO con il presente atto costituiscono la "FONDAZIONE GAIA", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. La FONDAZIONE GAIA non ha scopo di lucro, è apolitica ed ha durata illimitata.

2 - La Fondazione ha sede nel comune di Linarolo. L'indirizzo all'interno di detto comune è fissato in frazione Vaccarizza, via Po, 42.

3 - La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all'art.10, primo comma, lettera a, del decreto legislativo 4.12.1997 n° 460: diffusione e sensibilizzazione sulle pari opportunità, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. La Fondazione ha lo scopo di prevenire e ridurre le diverse situazioni di disagio delle persone in situazioni di difficoltà, tramite il finanziamento e la realizzazione di ogni attività ritenuta utile a tal fine, in Italia e all'estero per onorare il ricordo e l'attività svolta di Gaia Santagostino.

4 - La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante.

5 - Il patrimonio iniziale della Fondazione, risulta costituito della somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) che viene versato dai comparenti in danaro. Il patrimonio iniziale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) risulta depositato su apposito conto corrente nume-

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI CORTEOLONA  
REGISTRATO

il 07.10.2009


al n. 232

Serie 1 T

con €. 213,00

di cui €. 45,00

per IMPOSTA DI BOLLO



rato intestato a FONDAZIONE GAIA esistente presso la BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BINASCO, Filiale di Valle Salimbene. Ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica la FONDAZIONE GAIA entrerà nel possesso e nel godimento della somma portata dal conto corrente sopra indicato, comprensiva di tutti i frutti eventualmente maturati, per ogni conseguente effetto utile ed oneroso. =====  
Dichiarano espressamente i comparenti che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita. =====  
6 - Saranno menzionati come "Fondatori" della Fondazione Gaia tutti coloro i quali siano sottoscrittori dell'Atto Costitutivo. =====  
7 - Vengono qui nominati gli Organi della FONDAZIONE GAIA, con scadenza sino all'approvazione del bilancio dell'anno 2009 (duemilanove), i signori: =====  
MAGGI ISA, nata a Linarolo (PV) il 10 ottobre 1957, residente a Linarolo, via Po, 42, Codice fiscale: MGG SIA 57R50 E600A, quale Presidente; =====  
SANTAGOSTINO PIER ENRICO, nato a Pavia (PV) il 9 settembre 1949, residente a Linarolo, via Po, 42, Codice fiscale: SNT PNR 49P09 G388R, quale Consigliere di Amministrazione; =====  
SANTAGOSTINO FEDERICO, nato a Pavia il 10 dicembre 1986, residente a Linarolo, via Cairoli 10, codice fiscale SNT FRC 86T10 G388F, quale Consigliere di Amministrazione; =====  
quali membri del consiglio di amministrazione; =====  
ed i signori: =====  
POMATI dott. GIACOMO, nato a Breme il 05/10/1957, domiciliato a Pavia, piazza Botta n°1, codice fiscale PMT GCM 57R05 B142Z, quale Presidente del Collegio dei Sindaci; =====  
SANTAGOSTINO MICHELE, nato a Pavia il 20 luglio 1989, residente a Linarolo, via Cairoli 10, codice fiscale SNT MHL 89L20 G388Y, quale Sindaco effettivo; =====  
MAZZOLARI LAURA, nata a Milano il 30 luglio 1949, residente a Milano, in via Adige n°20, codice fiscale MZZ LRA 49L70 F205I, quale Sindaco effettivo. =====  
8 - Il primo bilancio della fondazione si chiuderà il 31 dicembre 2009. ====  
9 - I comparenti delegano la signora MAGGI ISA come sopra generalizzata ad effettuare tutte le pratiche occorrenti per il riconoscimento ai sensi dell'art. 12 c.c. al fine del conseguimento della personalità giuridica della fondazione medesima, e a tal fine conferiscono alla medesima signora MAGGI ISA la facoltà di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità. =====  
10 - Imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione. =====  
Del presente atto, e dell'allegato, io notaio ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, ai comparenti, che lo approvano, confermano e sottoscrivono con i testimoni e con me notaio, alle ore diciotto e quaranta minuti. ====  
Scritto da persona di mia fiducia e da me completato, questo atto occupa, di due fogli, cinque facciate intere e sin qui della sesta. =====  
F.to Isa Maggi =====  
Santagostino Pier Enrico =====


Federico Santagostino

Mauro Torchio teste

Mariù Nogarotto teste

Mariateresa Salomoni Notaio LTN.

=====





Art.8 La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse. Patrimonio e Entrate

Art.9 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) il fondo di dotazione iniziale, pervenuto in sede di costituzione e che ammonta a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- b) i beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art.3;
- c) le somme derivanti dai redditi che il Consiglio di amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
- d) eventuali ulteriori apporti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.10 La Fondazione, al fine di preservare il valore del proprio patrimonio, può acquistare beni immobili e mobili. Tali beni saranno elencati nell'inventario che, tenuto a cura del Segretario Generale, sarà depositato presso la sede della Fondazione.

Art.11 La Fondazione ha il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di iniziative le cui finalità siano previste dallo statuto.

Art.12 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o in alternativa per incrementare il proprio patrimonio.

Art.13 Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, per quanto non destinate a patrimonio:

- a) pubbliche sottoscrizioni;
- b) contributi di privati, enti, istituzioni, associazioni;
- c) lasciti ed oblazioni;
- d) entrate derivanti da iniziative varie di carattere culturale e formativo;
- e) rendita derivante dall'impiego del patrimonio;
- f) proventi da attività connesse o accessorie;
- g) ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art.14 Le erogazioni liberali di denaro e le donazioni che non hanno una finalità specifica sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie, destinando comunque almeno il 10% (dieci per cento) delle medesime al fondo patrimoniale.

===== Albo dei Donatori =====  
Art.15 Saranno menzionati come Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Art.16 La qualifica di "Donatore" viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione e dà diritto:

- a) ad essere citato nell'Albo dei Donatori depositato ed adeguatamente pubblicizzato a cura della Fondazione;
- b) a partecipare al Comitato di Nomina.

Art.17 Possono essere Donatori quei soggetti, persone fisiche e/o giuridiche che elargiscono contributi. Gli Enti Pubblici e Privati iscritti fra i Donatori devono designare una persona a rappresentarli nel Comitato di Nomina, comunicando per iscritto il nominativo del designato al Presidente della Fondazione. Il nominativo potrà essere sostituito solo su comunicazione della nuova designazione pervenuta al Presidente dal rappresentante legale dell'Ente.

La qualifica di Donatore è temporanea e di norma si riferisce all'anno in cui avviene la donazione, qualunque sia il giorno e il mese del versamento.

Art.18 L'Albo dei "Donatori", con evidenziate le informazioni relative al loro apporto, viene tenuto e aggiornato a cura del Segretario Generale presso la sede della Fondazione.

Art.19 I Donatori erogano un contributo annuale in favore della FONDAZIONE GAIA, per un importo da ciascun Donatore liberamente determinato.

Art.20 La qualifica di Donatore si perde per:

- non aver versato alcun importo nel corso dell'anno. La decorrenza dell'esclusione è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui non è stato eseguito alcun versamento;
- recesso volontario che deve essere formalizzato per iscritto al Presidente e che ha effetto dal momento della presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione che dovrà avvenire nella prima riunione utile;
- decisione del Consiglio di Amministrazione se il Donatore non tiene un comportamento conforme alle finalità della Fondazione o tali da determinare situazioni di pregiudizio o danno anche morale per la Fondazione, direttamente o indirettamente.

Art.21 Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il comitato di Nomina;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci.

Art.22 Tutte le suddette cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese operative della Fondazione effettivamente sostenute e documentate.

Art.23 Il Presidente viene nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009. Successivamente il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio stesso. Tale carica dura tre anni e la nomina può essere riconfermata.

Art.24 Il Presidente ha la legale rappresentanza verso i terzi e in giudizio della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'amministrazione della stessa, compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

Art.25 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Art.26 Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Comitato di Nomina =

Art.27 Il Comitato di Nomina è composto da tutti coloro che sono iscritti nell'albo dei donatori, in sede di apertura dei lavori del Comitato. Il Comitato di nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio



di Amministrazione. =====

Il Comitato di Nomina può essere convocato da: =====

- il presidente; =====

- la maggioranza del consiglio di amministrazione; =====

Il Comitato di Nomina è validamente costituito in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà dei propri membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. =====

Il Comitato di Nomina delibera ogni tre anni, con voto palese e con la maggioranza dei voti presenti sugli indirizzi generali della Fondazione e sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci; =====

La Convocazione del Comitato di Nomina in prima e in seconda convocazione verrà effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione attraverso lettera, fax o posta elettronica. Le spese di invio graveranno sul bilancio della Fondazione, purchè regolarmente documentate. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. =====

Il Comitato di Nomina è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o dal Donatore presente più anziano. =====

Il Presidente del Comitato di Nomina nomina un Segretario che ha l'obbligo di redigere il verbale. Le discussioni e le deliberazioni del Comitato di Nomina sono riassunte nel verbale che, redatto dal Segretario, deve essere sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto nella sede della Fondazione. Ogni Donatore ha diritto di consultare il verbale. =====

===== Consiglio di amministrazione =====

Art.28 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri da 3 (tre) a 9 (nove) nominati da un Comitato di Nomina. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione resta invariato per tutta la durata del mandato. =====

Art. 29 I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio di durata del loro mandato e possono essere rieletti. I componenti, in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, possono venire sostituiti per cooptazione, dal Presidente del consiglio di amministrazione, che li sceglie fra coloro che sono iscritti nell'albo dei donatori. La carica di tali membri cooptati sarà limitata al periodo residuo del triennio. =====

Art.30 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e restano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009. Successivamente i membri verranno nominati dal Comitato di Nomina fra le persone elencate nell'albo dei Donatori. =====

Art.31 Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente e il segretario generale. =====

Art.32 Il Consiglio di Amministrazione è convocato: =====

- dal Presidente, almeno una volta per semestre; =====

- dai sindaci disgiuntamente quando nell'espletamento del loro incarico rilevino gravi irregolarità; =====

- da almeno un terzo dei suoi componenti. =====

Art.33 Il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato dal Presidente, attraverso lettera, fax o convocazione di posta elettronica inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. Le spese d'invio graveranno sul bilancio della Fondazione purché regolarmente documentate;

Quando convocato dai sindaci, anche disgiuntamente, la convocazione deve essere effettuata attraverso l'invio di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;

Quando convocato da almeno un terzo dei suoi componenti, la convocazione deve essere effettuata attraverso l'invio di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno e deve essere sottoscritto dal Presidente e/o dei convocanti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se vi partecipano, almeno la maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza dei voti presenti.


Art.34 Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo dell'anno seguente entro il mese di dicembre dell'anno in corso ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.35 Per ogni riunione del consiglio di amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario Generale.

Art.36 Al Consiglio di Amministrazione è demandata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Lo stesso Consiglio è tenuto a presentare periodicamente una relazione annuale al Comitato di Nomina sulla attività della Fondazione, con particolare riguardo alle previsioni e alla gestione del bilancio nonché alle funzioni esercitate dal Collegio Sindacale.

Art.37 Il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni può deliberare in merito a:

- eventuali variazioni da apportare allo statuto da sottoporre all'approvazione della competente autorità governativa;
- la costituzione di uno o più comitati tecnico-scientifici per la valutazione di progetti scientifici. I componenti di ciascun comitato tecnico-scientifico durano in carica due anni e possono essere rieletti;
- l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- la costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- la nomina e il licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- l'istituzione e l'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- tutte le iniziative compatibili con quanto previsto dalle finalità previste dal



presente statuto =====

===== Il Vice Presidente =====

Art.38 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, e dura in carica 3 (tre) esercizi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. =====

===== Il Segretario Generale =====

Art.39 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri. Collabora all'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Predisponde gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulle attività realizzate e/o progettate. =====

Art.40 Il Segretario Generale funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione, è capo del personale dipendente della stessa e coordina inoltre i volontari. Predisponde le proposte per i programmi di attività della Fondazione e ne dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati deliberati dal Consiglio di amministrazione. E' responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione. Coordina e controlla le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione. Oltre a quanto sopra specificato compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione. =====

===== Collegio dei Sindaci =====

Art.41 Tutti i membri del Collegio Sindacale vengono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e restano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010. =====

Art.42 Il Comitato di Nomina nomina i componenti il Collegio dei Sindaci individuandone il presidente fra quelli iscritti all'apposito Albo dei dottori commercialisti. =====

Art.43 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre Sindaci effettivi e due sindaci supplenti. =====

Art.44 Almeno uno dei Sindaci effettivi deve essere iscritto all'apposito albo dei dottori commercialisti. =====

Art.45 I membri del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica statutaria. =====

Art.46 Al collegio dei Sindaci è affidato il controllo della gestione amministrativa, della regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio della Fondazione. Il Collegio dei Sindaci vigila inoltre sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamenti. Detto organo entro il 30 del mese di giugno di ogni anno deve redigere una relazione periodica sulla propria attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. =====

Art.47 I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione. =====

===== Utili della gestione =====

Art.48 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. =====

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di

gestione nonchè di fondi patrimoniali, riserve o patrimoni durante la vita della Fondazione, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

=====  
Liquidazione o estinzione  
=====  
Art.49 In Caso di liquidazione o estinzione per qualsiasi causa, della Fondazione, o comunque in caso di accertata impossibilità a conseguire gli scopi statutari, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'ente destinatario del patrimonio netto residuo della Fondazione dovrà inoltre avere come propria attività il sostegno a persone in situazione di difficoltà e amministrerà il patrimonio ad esso devoluto, curando il raggiungimento delle finalità della Fondazione e ricordando, nelle iniziative a tal fine assunte, il nome di Gaia Santagostino. =====

=====  
Dipendenti, collaboratori e volontari  
=====  
Art.50 La Fondazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla Legge 460/97 e instaurare rapporti di collaborazione; i rapporti tra la Fondazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge; i dipendenti sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. =====

Art.51 La Fondazione può, inoltre, giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo; i rapporti tra la Fondazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. =====

Art.52 La Fondazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati. =====

Art.53 La Fondazione può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. =====

=====  
Norma finale  
=====

Art.54 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti e in particolare quelle specifiche che regolano il volontariato ed in particolare, qualora non citato, quanto stabilito nel D.L. del 460/1997. =====  
Belgioioso, 29 settembre 2009. =====

F.to Isa Maggi =====  
Santagostino Pier Enrico =====  
Federico Santagostino =====  
Mauro Torchio teste =====  
Marilyn Nogarotti TESTE =====  
Mariateresa Salomoni Notaio LTN. =====

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, esistente nei miei atti. =====  
Dalla mia residenza, 8 ottobre 2009 =====

*Mariateresa Salomoni*

